

Dipendente di istituto bancario privato.

Possibilità di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 quale dipendente, addetto all'Ufficio Legale di istituto bancario privato.

Riferisce il Segretario sulla richiesta di un avvocato di passaggio dall'Albo Ordinario all'Elenco speciale dei dipendenti di Enti Pubblici addetti ad Ufficio Legale, in quanto addetto all'Ufficio Legale della Banca XX, o, in subordine, di cancellazione dall'Albo per incompatibilità.

Il Consiglio, sul riferimento, ritenuto che la Banca in oggetto è assoggettata a regime privatistico, delibera di accogliere la richiesta subordinata ed ordina la cancellazione dell'istante dall'Albo Avvocati per incompatibilità.

(Adunanza del giorno 14 gennaio 2002)

Il Consiglio a scioglimento della riserva assunta nella adunanza del 18 Febbraio 1996, a riguardo della domanda presentata dalla Dott. Proc. YY di ottenere il trasferimento della propria iscrizione dall'Albo Ordinario dei Procuratori all'Elenco Speciale di cui all'art. 3, comma 4 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, quale dipendente della Cassa di Risparmio XX - Filiale di Bologna - Ufficio Legale.

Ritenuto:

- che la Cassa di Risparmio XX è Società per Azioni di diritto privato;
- che, pertanto, non rientrando tra gli Enti Pubblici indicati al secondo comma del citato comma 4, dell'art. 3, non è possibile la iscrizione della Dott. Proc. YY nell'apposito Elenco Speciale, riservato agli addetti agli Uffici degli Enti Pubblici;
- che la iscrizione della Dott. Proc. nell'Albo dei Procuratori appare incompatibile con la sua qualifica di dipendente della Cassa di Risparmio XX;

P. Q. M.

RIGETTA la domanda della Dott. Proc. YY di trasferimento della sua iscrizione dall'Albo Ordinario dei Procuratori all'Elenco Speciale di cui all'art. 3, comma 4 R.D.L. n. 1578/1933, e DELIBERA la cancellazione della Dott. Proc. YY dall'Albo dei Procuratori, per incompatibilità.

(Adunanza del giorno 22 aprile 1996)